



DELIBERA N. 36/08 DEL 28/03/2008

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Riunitosi in Roma presso la sede della Croce Rossa Italiana il giorno 28 marzo 2008;

VERIFICATA la regolarità della propria convocazione;

VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005;

VISTO l'art. 23 dello Statuto C.R.I. nel quale vengono specificati i compiti del Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I.;

VISTO l'art. 26, c. 3 e 4 dello Statuto C.R.I., nel quale vengono specificati i poteri conferiti al Direttore Generale C.R.I.;

VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti delle spese in economia";

VISTA l' O.C. n. 1832 del 16 ottobre 2003 con la quale sono state individuate, ai sensi del D.P.R. 384/2001 sopra indicato, le tipologie di beni e servizi per i quali è ammesso il ricorso alla procedura di acquisizione in economia;

VISTO il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e in particolare gli artt. 125, 253, comma 22 e 256 che hanno modificato la previgente normativa in materia di spese in economia;

VISTO, in particolare, il comma 9 dell'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.lgs n.163/2006 sopra citato che ha ammesso le forniture e i servizi in economia per importi inferiori alla soglia comunitaria di € 211.000 per le



Segue delibera n. 036/08 del 28/03/2008

stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), tra le quali è da ricomprendere a Croce Rossa Italiana;

VISTO il Regolamento CE n. 1422 del 4 dicembre 2007 che ha ridotto la soglia comunitaria di € 211.000,00 all'importo di € 206.000,00, a seguito della revisione delle soglie per le procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTO inoltre il comma 10 dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 sopra indicato che rinvia a ciascuna stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze, l'individuazione delle tipologie di forniture e servizi per le quali è ammessa la procedura di acquisizione in economia, nonché individua, alle lettere a), b), c) e d) le ipotesi per le quali è consentito il ricorso a tale procedura;

CONSIDERATA la necessità della stazione appaltante Comitato Centrale C.R.I. di adottare un nuovo Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi con ricorso alla procedura delle spese in economia nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento desumibili dal nuovo Codice degli appalti sopra richiamato, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, di cui all'art. 253, comma 22, lettera b);

TENUTO CONTO delle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 19683 del 18 febbraio 2008 e del Ministero della Salute, Dipartimento dell'Innovazione – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 0001309 del 27 febbraio 2008 con le quali sono state formulate alcune osservazioni sullo schema di Regolamento riguardanti:

- Art.3 “Limiti di importo e divieto di frazionamento”
- Art. 11 “Quinto d'obbligo”
- Art. 12 Verifica delle prestazioni”
- “Termini di pagamento”



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Segue delibera n. 036/08 del 28/03/2008

CONSIDERATO che in relazione a tali osservazioni sono state apportate le modifiche richieste ai suddetti articoli del Regolamento;

SU PROPOSTA del Dipartimento Amministrazione e Patrimonio - Servizio 9° Provveditorato del 18 marzo 2008;

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana”, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che ha recepito le osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute.

F.to Il Segretario
(Claudio Acciaioli)

F.to Il Presidente Nazionale
(Massimo Barra)

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO CENTRALE**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di forniture e servizi, specificatamente di seguito individuati per la stazione appaltante Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Per l'acquisizione in economia di forniture e servizi individuati all'articolo 4 e nei casi particolari di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'Amministrazione adotta le procedure previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e in particolare dall'art. 125.
2. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario

Art. 3 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture e servizi sono consentite per importi inferiori a 206.000,00 euro, IVA esclusa.
2. Le forniture e servizi d'importo superiore a 206.000,00 euro non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 4 – Tipologie di forniture e servizi in economia

1. E' ammesso il ricorso alla procedure di spesa in economia per le seguenti forniture e servizi:
 - a) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni ed adattamento di mobili, suppellettili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio;
 - b) acquisto di medicinali e dispositivi medici, kit di prima necessità socio-sanitaria;
 - c) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature igienico sanitarie e per lo smaltimento rifiuti;

- d) provviste di materiale diagnostico e di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
- e) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di attrezzature e materiale tecnico – sanitario, servizio di analisi da laboratorio esterno;
- f) acquisto, noleggio, leasing, manutenzione e riparazione di automezzi ed altri mezzi meccanici ed acquisto di materiale di ricambio, carburante e lubrificante;
- g) servizi di pulizia, di derattizzazione, di disinfestazione, di smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
- h) servizio di lavanderia;
- i) servizi di trasporto, di spedizione, di facchinaggio, di vigilanza, di riparazione, di manutenzione e di allestimento di locali, magazzini, stand;
- j) provviste di materiale di cancelleria, materiale per fotoriproduttori, timbri;
- k) provviste di stampati, materiale di disegno;
- l) servizi fotografici, lavori di stampa, di tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- m) provviste di divise, di equipaggiamento per il personale dipendente e volontario;
- n) acquisto, manutenzione e riparazione materiale antincendio ed equipaggiamento antinfortunistico;
- o) acquisto, manutenzione, riparazione e pulizia delle dotazioni campali e di materiale per le operazioni di emergenza nazionali ed internazionali;
- p) spese di rappresentanza;
- q) provviste di generi alimentari per particolari servizi e manifestazioni;
- r) affitto di locali per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze;
- s) acquisto di coppe, medaglie, distintivi, diplomi, bandiere, targhe ed altri oggetti;
- t) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- u) pubblicazione e divulgazione di bandi o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- v) spese per attività di comunicazione, di ricerca, di studio e di consulenza in materia di comunicazione, attività promozionali, inserzioni e comunicati sui giornali, riviste, televisioni e tramite Internet;
- w) materiale e servizi per gli archivi;

- x) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiale informatico (hardware e software), materiale di consumo, servizi informatici, telefoni cellulari e materiale di comunicazione di vario genere;
- y) spese per corsi di preparazione, formazione, perfezionamento del personale indetti dall'Ente, da istituti e amministrazioni varie;
- z) polizze di assicurazione in caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili.

Art. 5 – Casi particolari

1. Il ricorso alla procedure di spesa in economia per forniture e servizi è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.L.gs 163/2006, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6 – Modalità di esecuzione in economia

1. Gli acquisti in economia di forniture e servizi, disciplinati dal seguente regolamento, possono essere effettuati con i seguenti sistemi:

- a) Amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- b) Cottimo fiduciario: le acquisizioni avvengono mediante procedura negoziata di affidamento a terzi. Per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 e fino ad euro 206.000,00, l'affidamento tramite cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori

- economici, se sussistono in tale numero soggetto idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Per forniture e servizi inferiori ad euro 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e ricorrere all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
 3. L'affidatario di forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.L.gs 163/2006.
 4. Agli elenchi degli operatori economici tenuti dalla stazione appaltante possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
 5. Gli elenchi di cui al precedente comma sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 7 – Lettera di invito mediante cottimo fiduciario

1. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
2. Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), la stazione appaltante si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.

3. E' riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili sulla rete internet, eventualmente integrate con le informazioni di cui sopra purché risultino conformi all'art. 1336 c.c..

4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

1. Le acquisizioni di forniture e servizi del presente regolamento sono aggiudicate secondo quanto disposto dagli artt. 82, 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 in base ad uno dei seguenti criteri:

- del prezzo più basso
- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione appositamente costituita, in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc. In questo caso, gli eventuali elementi di valutazione e ponderazione che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs 163/2006.

Art. 10 - Garanzie

1. A garanzia dell'offerta e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il fornitore deve prestare idonea cauzione secondo le modalità prescritte dall'art. 75 del D.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni.

2. La cauzione può essere costituita da una fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 11 - Quinto d'obbligo

1. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni o servizi, l'appaltatore è obbligato, ai sensi della normative vigente – art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 - a corrisponderla alle stesse condizioni del contratto principale fino alla

concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, purché sia rispettato il limite di importo di cui all'articolo 3.

Art. 12 - Verifica delle prestazioni

1. Tutti i servizi e forniture acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo ovvero ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni che verranno indicate nel contratto. Il collaudo è eseguito da apposita Commissione per spese di importo superiore a euro 20.000,00, IVA esclusa, e non può essere effettuato dal personale dell'Ente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione delle forniture o servizi.
2. Per spese di importo inferiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa, il collaudo è sostituito con l'attestazione di regolare esecuzione.
3. Le operazioni di verifica delle prestazioni devono concludersi entro i termini previsti nell'ambito delle condizioni contrattuali e, ove questi non siano stabiliti, comunque entro venti giorni dall'acquisizione.

Art. 13 - Termini di pagamento

1. Qualora il contratto non preveda un termine diverso, i pagamenti sono disposti entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali".

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Le norme del presente Regolamento, ove non compatibili, decadranno con l'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 5 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 del "Codice dei contratti pubblici".